



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Parma, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dottorssa Paola Artusi

Presidente

dottor Luca Agostini

Giudice relatore/estensore

dottor Adriano Zullo

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nei confronti di xxxxxxxxxx, nato il xxxxxxxx a Parma, *ivi* residente in xxxxxxxx, libero; presente;

difeso d'ufficio dall'avv. xxxxxxxx del Foro di Parma, presente.

Proposto dalla Questura di Parma, con nota pervenuta il 7 aprile 2017, per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per un periodo non inferiore ad anni tre, ai sensi della normativa di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

all'esito dell'udienza camerale del 21 aprile 2017;

sentito il Pubblico Ministero, che ha insistito per l'accoglimento della proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre;

sentito il difensore dell'interessato, che ha chiesto il rigetto della proposta per assenza del presupposto dell'attualità della pericolosità sociale;

sentito il proposto che, ha reso spontanee dichiarazioni, affermando che:

- nel corso dei due anni trascorsi agli arresti domiciliari ha tenuto un comportamento corretto;
 - da cinque mesi non riesce ad accedere ai Servizi Sociali se non grazie all'ausilio di una pattuglia delle Forze dell'Ordine, che ogni volta è costretto a contattare per tale motivo;
 - quando è stato fermato dalle Forze dell'Ordine non è stato trovato in possesso di armi e che pure la perquisizione svolta il 14 febbraio 2017 presso il suo domicilio ha avuto esito negativo;
 - il 2 aprile 2017 ha sporto a propria volta denuncia a carico di xxxxxxxxx, a suo modo di vedere reo di averlo calunniato;
 - necessita di un ausilio per deambulare e per tale motivo porta con sé una stampella.
- letti gli atti, a scioglimento della riserva formulata osserva quanto segue.

1. Premessa: l'impatto della sentenza della Corte E.D.U., Grande Camera del 23 febbraio 2017, De Tommaso contro Italia

Prima di affrontare il merito della proposta, occorre vagliare le ricadute nell'ordinamento interno della recente sentenza della Corte E.D.U., Grande Camera, De Tommaso contro Italia, del 23 febbraio 2017¹, che ha provocato reazioni contrastanti nella giurisprudenza di merito. Sul punto, questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dal Tribunale di Milano con il decreto del 7 marzo 2017², nonché dal Tribunale di Palermo con il decreto del 28 marzo 2017³; dunque, non occorre sollevare questione di legittimità costituzionale⁴.

E ciò perché la decisione della Grande Camera non può ritenersi un precedente espressione di "diritto consolidato" alla luce dei parametri indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49 del 2015⁵; depongono infatti in tal senso:

a) la novità della questione, mai precedentemente affrontata dalla Corte di Strasburgo, e la creatività del principio affermato, tanto che ai paragrafi 114, 115 della decisione in questione la Corte E.D.U. espressamente riconosce che sinora si è occupata di altri aspetti del sistema italiano delle misure di prevenzione, peraltro costantemente ritenuto conforme alla C.E.D.U.⁶;

b) il numero (cinque) e la solidità delle opinioni dissenzienti espresse da alcuni componenti della medesima Grande Camera, alcune sorrette da robuste argomentazioni;

c) in ultimo, la Corte E.D.U. non sembra essere stata posta in condizione di apprezzare le peculiarità del sistema italiano delle misure di prevenzione, né dell'evoluzione della giurisprudenza nazionale formatasi sulla normativa attualmente vigente, poiché il caso portato alla sua attenzione era ancora regolato dalla l. 1423 del 1956. Infatti, la Corte di Cassazione ha statuito che l'intero giudizio di pericolosità non è limitato, come sembra ritenere il giudice di Strasburgo, alla riconducibilità dell'interessato alle categorie soggettive previste dalla legge, ma richiede anche la verifica dell'attualità della pericolosità sociale, desunta da elementi fattuali obiettivamente indicativi della necessità di sottoporre l'interessato ad un maggiore controllo ai fini di difesa collettiva. In altre parole, il giudizio di pericolosità si articola in fasi ben scansionate e distinte, aventi ad oggetto elementi concreti e accertati e non già tendenze criminali, sospetti e congetture, che costituiscono

¹ V. Corte E.D.U., Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia.

² V. Trib. Milano, Uff. Prev., decr. 7 marzo 2017, in www.penalecontemporaneo.it, 13 aprile 2017.

³ V. Trib. Palermo, Uff. Prev., decr. 28 marzo 2017, in www.penalecontemporaneo.it, 13 aprile 2017.

⁴ Come invece hanno fatto Trib. Udine, ord. 4 aprile 2017, in www.giurisprudenzapenale.com, 12 aprile 2017; Corte App. Napoli, ord. 14 marzo 2017, in www.penalecontemporaneo.it, 31 marzo 2017.

⁵ V. Corte Cost. 49 del 2015, punto 7 del *Considerato in diritto*.

⁶ V., *ex plurimis*, Corte E.D.U., 22 aprile 1994, Raimondo c. Italia; 4 settembre 2001, Riela c. Italia; 5 luglio 2001, Arcuri c. Italia; 5 gennaio 2010, Bongiorno c. Italia; 6 luglio 2011, Pozzi c. Italia; 17 maggio 2011, Capitani e Campanella c. Italia, 8 ottobre 2013, Monno c. Italia.

la base della prognosi della commissione di ulteriori reati da parte dell'interessato, che pertanto può avere contezza di quali condotte possano portare a ritenerlo socialmente pericoloso⁷.

Calando in tali coordinate giuridiche il caso di specie, xxxxxxxx avrebbe potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze giuridiche (incluse le misure di prevenzione personali) conseguenti ai comportamenti che ha tenuto costantemente e ininterrottamente nel tempo per circa un quarantennio (come si vedrà).

Va, altresì, aggiunto che il caso oggetto della presente decisione coinvolge soltanto in parte le ipotesi oggetto della sentenza De Tommaso, che è intervenuta in relazione ad un soggetto annoverabile nella categoria di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del d.lgs. 159 del 2011 e non anche alla lettera c) del medesimo articolo, come è invece il xxxxxx per i motivi che si diranno.

§

2. La riconducibilità ad una o più categorie dell'articolo 1 del d.lgs. 159 del 2011

Venendo al merito del presente procedimento, come si è anticipato, secondo giurisprudenza consolidata, il giudizio di prevenzione postula una valutazione articolata in una fase constatativa e in una valutativa (v. Cass. Pen., Sez. I, 24 marzo 2015, n. 31209, in *C.E.D. Cass.*, Rv. 264320).

Nella prima, debbono considerarsi tutti i fatti storicamente apprezzabili quali indici rivelatori di una specifica inclinazione del proposto e idonei a inserirlo in una delle categorie tassativamente previste dall'articolo 1 d.lgs. 159 del 2011⁸.

Ebbene, è indubbio che xxxxxxxx abbia commesso numerosi reati, tutti accertati con sentenze di condanna definitive, per delitti contro il patrimonio, di modo che si può ritenere che viva abitualmente, almeno in parte, dei proventi di siffatti crimini, anche perché privo di qualsiasi attività lecita da cui ricavare un reddito. Di conseguenza, l'interessato può essere ricondotto nella categoria di cui alla lettera b) dell'articolo 1, così come richiamata dalla lettera c) dell'articolo 4, d.lgs. 159 del 2011⁹.

Non solo. xxxxxxxx ha nel tempo commesso reati di crescente gravità, anche contro la persona, alcuni di quali connotati da una particolare violenza (rapine, estorsioni, resistenze a pubblico ufficiale, lesioni personali), altri in materia di porto illegale di armi e di cessione e vendita di sostanza stupefacente. Pertanto, può fondatamente ritenersi che lo stesso xxxxx sia dedito a commettere reati che offendono e mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica e cioè rientri tra i soggetti di cui all'articolo 1 lettera c) del decreto già citato.

⁷ V. Cass. Pen., Sez. V, 11 luglio 2006, n. 40731, *Cass. C.E.D.*, rv. 218434.

⁸ V. Cass. Pen., Sez. I, 24 marzo 2015, n. 31209, cit.

⁹ V. da ultimo, in relazione alla tipizzazione della categoria in oggetto, Cass. Pen., Sez. V., 6 dicembre 2016, n. 6067, non massimata.

Invero, tale propensione al crimine non pare attenuata nemmeno dai periodi di carcerazione espiati, né dalle misure di prevenzione già applicategli.

Infatti, il certificato del casellario giudiziale agli atti attesta l'esistenza di numerosissimi precedenti penali a carico di xxxxxxxx, che nell'ambito di una vera e propria *escalation* criminale in atto dal 1977 senza alcuna soluzione di continuità, è stato condannato per:

- furto commesso il 23 dicembre 1976 (sentenza del Tribunale di Parma emessa in data 11 novembre 1977);
- furto (sentenza di condanna irrevocabile del Tribunale di Parma emessa il 25 ottobre 1978);
- furto commesso il 7 agosto 1977 (sentenza del Tribunale di Parma emessa il 9 luglio 1979);
- furto (sentenza del Tribunale di Parma emessa il 9 novembre 1979);
- furto commesso il 4 luglio 1979 (sentenza del Tribunale di Lucca emessa il 13 marzo 1980);
- furto (sentenza del Tribunale di Parma emessa il 16 maggio 1980);
- furto (sentenza del Tribunale di Parma emessa il 23 settembre 1980);
- tentato furto (sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna emessa il 17 ottobre 1980);
- minaccia commessa il 31 agosto 1980 (sentenza del Tribunale di Parma emessa il 27 ottobre 1981);
- furto (sentenza del Tribunale di Parma emessa il 31 ottobre 1980);
- furto (sentenza del Tribunale di Parma emessa il 16 gennaio 1982);
- resistenza a pubblico ufficiale commessa il 13 gennaio 1982 (sentenza del Tribunale di Parma emessa il 3 marzo 1982);
- tentata estorsione commessa il 2 agosto 1984 (sentenza del Tribunale di Parma emessa il 24 agosto 1984);
- furto commesso il 17 maggio 1983 (sentenza del Tribunale di Parma emessa il 7 giugno 1983);
- resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento commessi il 25 febbraio 1985 (sentenza del Tribunale di Parma emessa in data 11 aprile 1986);
- furto commesso il 25 febbraio 1987 (sentenza della Pretura di Parma emessa il 21 maggio 1987);
- porto illegale d'armi (decreto penale di condanna esecutivo emesso dalla Pretura di Parma il 28 settembre 1988);
- violazione della disciplina sugli stupefacenti commessa il 14 ottobre 1988 (sentenza del Tribunale di Parma emessa il 27 gennaio 1989);
- furto commesso il giorno 11 dicembre 1987 (sentenza della Pretura di Parma emessa il 24 gennaio 1990);

- ricettazione commessa il giorno 11 ottobre 1987 (sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa il 20 marzo 1992);
- detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti commesse il 17 febbraio 1992 (sentenza del Tribunale di Parma emessa il 2 ottobre 1992);
- furto commesso in data 11 febbraio 1992 (sentenza della Pretura di Parma emessa il 12 novembre 1992);
- evasione commessa il 18 marzo 1990 (sentenza del Tribunale di Parma emessa il 14 aprile 1992);
- resistenza a pubblico ufficiale commessa il 3 agosto 1988 (sentenza del Tribunale di Parma emessa in data 11 giugno 1993);
- rapina commessa il 22 marzo 1993 (sentenza del Tribunale di Parma emessa in data 1 ottobre 1993);
- furto, tentato furto, evasione e porto illegale d'armi commessi il 18 novembre 1993 (sentenza della Pretura di Parma emessa il 25 novembre 1993);
- evasioni commesse nei giorni 1, 8, 11 novembre 1993 (sentenza della Pretura di Parma emessa il 10 ottobre 1996);
- resistenza a pubblico ufficiale commesso il 16 ottobre 1996 (sentenza del Tribunale di Parma emessa il 18 ottobre 2000);
- resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento commessi il 22 ottobre 1996 (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dalla Pretura di Parma il 24 ottobre 1996);
- porto illegale d'armi commesso il 17 agosto 2003 (decreto penale di condanna esecutivo emesso dal Tribunale di Parma il 12 aprile 2006);
- tentata rapina, lesione personale, porto illegale d'armi, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso commessi il 22 maggio 2007 (sentenza del Tribunale di Parma emessa il 31 ottobre 2007);
- ricettazione commessa il 26 agosto 2003 (sentenza del Tribunale di Parma emessa il 6 maggio 2008);
- furto tentato commesso il 15 giugno 2004 (sentenza del Tribunale di Parma emessa il 26 febbraio 2009);
- tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di ufficio pubblico e danneggiamento commessi il 16 maggio 2014 (sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa il 17 aprile 2015).

Il *curriculum* criminale dell'interessato è inoltre arricchito da altri episodi già sottoposti al vaglio giurisdizionale, che hanno portato all'emissione di provvedimenti a suo carico fondati sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati a lui ascritti. In particolare, occorre qui menzionare la

sentenza di condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Parma alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per estorsione aggravata, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale per i fatti del 16 maggio 2014.

A questo ricco bagaglio di fatti di per sé altamente significativi della pericolosità sociale del proposto si aggiungono le innumerevoli denunce a suo carico, aventi per lo più ad oggetto reati contro il patrimonio che il xxxxxx ha collezionato ininterrottamente nel corso di quella che può fondatamente definirsi la sua pluridecennale "carriera criminale".

§

3. L'attuale pericolosità sociale del proposto

Nella seconda fase del giudizio funzionale all'applicazione di una misura di prevenzione vanno invece considerati tutti gli altri fatti che consentano di affermare che il proposto sia soggetto attualmente pericoloso. A tal fine si può tenere conto altresì di ulteriori indizi obiettivamente accertabili, quali recentissime denunce, l'abituale frequentazione di altri soggetti pregiudicati, di luoghi abitualmente da essi frequentati, nonché la stabile mancanza di un'attività lavorativa lecita da cui trarre mezzi di sostentamento, quali elementi (la cui sussistenza è accertata nella relativa immediatezza della proposta applicativa) da cui desumere che ragionevolmente il soggetto possa commettere ulteriori condotte antisociali, sempre escludendo meri sospetti e congetture non supportate da adeguati riscontri fattuali¹⁰. Come osservato anche da autorevole dottrina, ciò rende le misure di prevenzione strumentali ad evitare che il soggetto commetta nuovi reati (*ante nova delicta*, si è scritto), sulla scorta di una prognosi di pericolosità che trova la sua radice in uno statuto unitario, comune a vari settori dell'ordinamento, cui ricollegare le conseguenze dissuasive o di contenimento, come le misure cautelari e di sicurezza.

A tale proposito, il Tribunale ritiene particolarmente sintomatici i seguenti episodi:

- il 28 giugno 2013 personale della Polizia di Stato dovette intervenire presso il Ser.T. della A.S.L., perché un medico aveva segnalato che poco prima xxxxxx si stava aggirando per gli uffici, armato di un coltello lungo più di venti centimetri, effettivamente rinvenuto sul posto e sequestrato;

- il 15 febbraio 2017 il proposto è stato denunciato per porto abusivo di oggetto atto ad offendere e di minaccia aggravata mediante un coltello, brandito il giorno prima in direzione di xxxxxxxxx, operatore presso il Ser.T. di Parma. A questo riguardo, occorre osservare che il fatto che il xxxxxx non sia stato trovato in possesso dell'arma al momento della perquisizione non esclude che se ne sia potuto liberare (come già avvenuto nel 2013) e che la denuncia presentata dal proposto il 2 aprile 2014 riguarda un'ulteriore vicenda verificatasi proprio il 2 aprile;

¹⁰ V. Cass. Pen., Sez. I, 24 marzo 2015, n. 31209, cit.

- per sua stessa ammissione, da ben cinque mesi ogni accesso di xxxxxxxx ai Servizi Sociali richiede l'assistenza di una pattuglia delle Forze dell'Ordine, il che è sintomatico di quanto la sua sola presenza sia tale da prospettare un rischio per la sicurezza altrui o quanto meno per l'ordinato svolgersi delle attività dei predetti servizi.

Inoltre, sempre con riferimento all'attualità del pericolo, va ribadito che tutte le restrizioni della libertà personale che xxxxxxxx ha subito non hanno minimamente mutato il suo *modus vivendi*, anche perché per sua stessa ammissione egli ha tenuto l'ultima condotta criminosa dopo due anni trascorsi agli arresti domiciliari. Sul punto vale la pena di chiarire che, diversamente da quanto dedotto dal proposto all'udienza del 21 aprile 2017, il fatto che egli abbia tenuto nel periodo di detenzione domiciliare una condotta conforme alle prescrizioni imposte non sarebbe di per sé indicativo di sopravvenuta insussistenza o riduzione della pericolosità sociale¹¹.

Anche la condizione di tossicodipendente – come confermato dalla sua frequentazione del Ser.T. locale – rende altamente probabile che il proposto commetta *ulteriori* delitti che gli procurino dei proventi con cui vivere o reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.

§

4. La misura da applicare

Alla luce di quanto detto, va applicata la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di xxxxxxxx per la durata di anni due e mesi sei, posto che il percorso criminale del proposto si snoda lungo un arco temporale talmente ampio che la durata minima prevista per detta misura dalla legge appare del tutto insufficiente.

A parere del Tribunale, invece, è superfluo l'obbligo di soggiorno richiesto, giacché xxxxxxxx ha commesso tutti i reati per i quali è stato denunciato o condannato nella città di Parma; non si vede, perciò, quale effetto deterrente potrebbe esplicare siffatta limitazione della sua libertà di circolazione, che ne sarebbe inutilmente compressa.

Quanto alle prescrizioni che debbono imporsi all'interessato, si deve precisare che la già citata sentenza della Corte E.D.U., Grande Camera, De Tommaso c. Italia, del 23 febbraio 2017, ha censurato anche l'articolo 8 comma 4° del d.lgs. 159 del 2011, in relazione al “*vivere onestamente rispettando le leggi*”, al “*divieto di partecipare a pubbliche riunioni*” e al “*non dare adito di sospetti*” (quest'ultima ovviamente non rileva nel caso concreto, giacché non è stata trasposta nel cosiddetto codice antimafia).

Ciò nonostante, sulla scorta delle riflessioni già svolte, il Tribunale ritiene di doversi discostare dalle conclusioni cui è pervenuta la Corte di Strasburgo, poiché la normativa interessata va inter-

¹¹ Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 45734, in C.E.D. Cass., Rv. 265336.

pretata in senso costituzionalmente conforme, prima ancora che convenzionalmente conforme, per il predominio assiologico della Costituzione sulla C.E.D.U.¹².

Perciò, alla luce dell'articolo 17 della Carta Costituzionale il “*divieto di partecipare a pubbliche riunioni*” va limitato alle sole riunioni «*in luogo pubblico*», delle quali «*deve darsi previo avviso all'Autorità che possono vietarle*», caratterizzate dalla presenza di un numero elevato e indeterminato di persone, tale da rendere più difficile il controllo del loro regolare e ordinato svolgimento da parte delle forze di polizia e più facile la commissione di reati (come a titolo esemplificativo concerti, manifestazioni da stadio, comizi elettorali)¹³.

Il “*vivere onestamente rispettando le leggi*”, invece, a parere di questo Collegio non costituisce tanto un precetto *stricto sensu* inteso, quanto piuttosto una raccomandazione posta a chiusura dell'insieme delle prescrizioni e degli obblighi imposti al sorvegliato speciale e puntualmente circoscritti dalla lettera dell'articolo 8 del d.lgs. 159 del 2011¹⁴. Si tratta di precetto così generico ed indeterminato che per una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite non può fondare una responsabilità penale in caso di inosservanza ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto, potendo però la violazione rilevare ai fini dell'aggravamento della misura¹⁵.

Sul punto non sembra dirimente il richiamo, proposto in dottrina, alle leggi la cui violazione comporta una sanzione penale o amministrativa, perché comunque delimita un campo troppo ampio per poter esplicitare effettiva capacità orientativa, oltre a invitare il proposto ad adempiere ad un dovere che è comune a tutti i consociati.

In tale ottica, le prescrizioni oggetto della sentenza della Corte E.D.U. nel caso De Tommaso contro Italia sono sufficientemente determinate e pertanto possono essere applicate nel caso di specie.

P.Q.M.

Applica

a xxxxxxxxx la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per la durata di anni due e mesi sei e conseguentemente gli prescrive:

- di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un'attività lavorativa;
- di vivere onestamente, di rispettare la legge, di non detenere e portare armi, di non trattenersi abitualmente nei locali pubblici, di non frequentare pregiudicati e di non partecipare

¹² V. Corte Cost. 49 del 2015, punto 4 del *Considerato in diritto* e Corte Cost. 348 e 349 del 2007.

¹³ Cfr. Trib. Milano, Uff. Prev., decr. 7 marzo 2017; si veda, altresì, in riferimento alle manifestazioni da stadio, Cass. Pen., Sez. I, 11 marzo 2015, n. 15870, in *Cass. C.E.D.*, rv. 2633203; Sez. I, 11 marzo 2003, n. 28964, in *Cass. C.E.D.*, rv. 224925.

¹⁴ V. Corte Cost., ord. 354 del 2003, per la quale si tratta di prescrizioni di genere riconducibili al paradigma dell'*honeste vivere*, funzionali anch'esse alla *ratio essendi* della sorveglianza speciale, ma non certo qualificabili alla stregua di specifici obblighi penalmente sanzionati.

¹⁵ Cass. Pen., Sez. Un., 27 aprile 2017, informazione provvisoria.

- a riunioni in luogo pubblico caratterizzate dalla presenza di un numero elevato e indeterminato di persone;
- di fissare la propria dimora, di farla conoscere entro giorni quindici all'Autorità di Pubblica Sicurezza e non allontanarsi dal territorio del Comune di dimora senza preventivo avviso all'Autorità medesima;
 - di non rincasare la sera più tardi delle ore 22 e di non uscire la mattina prima delle ore 7 senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza;
 - di portare con sé la carta di permanenza da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

A cura della Cancelleria il presente provvedimento sarà comunicato al Questore di Parma per l'esecuzione e per la trasmissione a xxxxxxxx, al Difensore, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, autorizzando l'utilizzo del mezzo tecnico di comunicazione più celere.

Parma, 28 aprile 2017

Il Giudice relatore ed estensore
dottor Luca Agostini

Il Presidente
dottor Paola Artusi